



TRIBUNALE DI GENOVA

PRESIDENZA

Il presidente f.f.

Considerato che l'entrata in vigore della recente riforma del codice di procedura civile e, in particolare, del rito sommario introdotto con gli art. 702 bis, ter e quater ha determinato la necessità di formulare idonei criteri organizzativi allo scopo di adottare prassi comuni tra tutte le sezioni in ordine:

- a) al calendario delle udienze di prima comparizione;**
- b) al termine entro il quale il giudice deve provvedere sul ricorso introduttivo del processo sommario ex art. 702 bis;**
- c) al termine entro il quale fissare la prima udienza, nella quale discutere sulla ammissibilità del rito sommario o sulla sua opportunità e adeguatezza ai fini della esauriente trattazione della singola causa;**

preso atto delle conclusioni cui si è pervenuti nella riunione tra i presidenti delle sezioni civili e nella successiva riunione tenutasi il 29 settembre u.s. ore 15.30 al V piano nell'aula della Corte di Assise, adeguatamente verbalizzata, alla quale sono stati invitati tutti i giudici del settore civile, presenti in numero di 20, nella quale si è anche discusso di questioni interpretative con il proposito di riprendere la discussione in sede di formazione decentrata anche con altre categorie interessate: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Conservatorie dei Registri Immobiliari (queste ultime con riferimento all'efficacia delle ordinanze conclusive del rito sommario);

Tanto premesso

dispone che siano adottati i criteri organizzativi seguenti:

- a) i criteri di distribuzione delle cause introdotte con rito sommario sono gli stessi previsti per le cause ordinarie;**

- b) le udienze di prima comparizione nelle cause introdotte con il ricorso di cui all'art. 702 bis cpc, saranno fissate per gli stessi giorni nei quali le singole sezioni civili trattano le udienze di prima comparizione nelle cause civili ordinarie;
- c) alla fissazione dell'udienza di prima comparizione, ciascun giudice deve provvedere nel termine di cinque giorni da quello in cui la causa gli è stata assegnata dal presidente di sezione;
- d) la data della prima udienza di comparizione (per la discussione sulla ammissibilità del rito sommario o la sua opportunità, considerata la tipologia della singola causa) deve essere fissata entro TRE MESI dalla data di assegnazione di cui alla lettera che precede;
- e) nella prima udienza, fissata per gli stessi giorni di scadenza delle cause ordinarie, la comparizione delle parti non è da intendere come comparizione personale ma dei soli difensori ed è pertanto opportuno che nel decreto di fissazione ciò venga esplicitato;
- f) per le opportune variazioni tabellari, i presidenti delle singole sezioni provvederanno a informare questa presidenza:

sui criteri di distribuzione dei processi sommari tra i giudici della sezione;

sui giorni della settimana destinati alla trattazione delle udienze di prosecuzione.

Infine, per quanto ciò attenga a profili di interpretazione della normativa, pare opportuno segnalare che, nella riunione dei giudici del settore civile sopra citata, dopo ampia discussione si è pressoché unanimemente condiviso il seguente orientamento:

qualora il processo debba proseguire secondo il rito ordinario - con "applicazione delle norme del libro secondo" (art. 702 ter terzo comma) -, trovano applicazione tutte le norme del libro eluse dall'iniziativa dell'attore, che ha errato nella scelta del rito sommario: in particolare gli art. 163 bis, con concessione del termine di novanta giorni per comparire e l'art. 166 cpc, per l'eventuale deposito di nuova comparsa di risposta, nella quale potranno essere proposte

nuove eccezioni, prodotti nuovi documenti, svolte tutte le difese che il più ristretto termine non aveva, di fatto, consentito: ciò in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata che pare idonea a sottrarre la controversia a questioni di illegittimità costituzionale altrimenti non evitabili.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente ordine di servizio e tutti i giudici del settore civile.

Genova 30 settembre 2009


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
(Dott. Vittorio Frascherelli)